

Scheda di rilevazione di partita debitoria

N° 8 del 27/3/2017

Direzione Generale 07 U.O.D. 05

FASC. n. 8

La sottoscritta dr.ssa Lorella Iasuzzo, Dirigente della Unità Operativa 53 07 05 – Trasporto Marittimo e demanio marittimo portuale, per quanto di propria competenza,

ATTESTA

Quanto segue:

Generalità del Creditore:

BAGNARO BRUNO nato a Napoli il 27/04/1953 e residente in Procida alla via Giuseppe Garibaldi n. 19. codice fiscale BGNBRN53D27F839I

Oggetto della spesa:

Compenso per l'incarico di Commissario ad acta nella vertenza tra il Comune di Capri e la Giunta Regionale della Regione Campania circa la società L'Approdo snc di Caccioppoli Adelia

Tipologia della spesa:

Con Ordinanza n. 5278/2015 il T.A.R. Della Campania – sez. VII- ha liquidato l'onorario spettante al Commissario ad acta nell'importo di €. 1.000,00, al netto delle ritenute di legge, ripartito in parti eguali, con vincolo di solidarietà, a carico del Comune di Capri e della Regione Campania.

Per un importo complessivo di €. 500,00 quale riconoscimento compenso al lordo della ritenuta d'acconto

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con Decreto del Prefetto della Provincia di Napoli del 23/03/2015 prot. 36962 Gab/Pers.Pref, fu dato incarico al Funzionario Tecnico Bruno Bagnaro del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Per la Campania-Molise-Puglia e Basilicata, di Commissario ad Acta per l'esecuzione della sentenza n. 3749/2014 emessa dal T.A.R. Della Campania – sez. VII, nella vertenza tra il Comune di Capri e la Giunta Regionale della Campania- unità operativa dirigenziale 5- Società L'Approdo snc di Caccioppoli Adelia.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

ordinanza TAR Campania sez. VII n. 5278/2015 ;

Epoca della prestazione: 2015

Importo da riconoscere: E. 500,00 (cinquecento/00)

Sulla base degli elementi documentali disponibili

ATTESTA

- a) che l'importo da corrispondere deve essere incluso fra i debiti fuori bilancio in quanto derivante da sentenze esecutive e non essendo predeterminato in base ad un regolare impegno contabile;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi della L.R. 6 del 6/05/2013. art. 1, comma 16, lett. D per l'importo complessivo pari ad euro **500,00** (cinquecento/00)

Si allega la seguente documentazione:

1. ordinanza TAR Campania sez. VII n. 5278/2015.

Data 27/03/2017

Il Dirigente UOD 05
d.ssa Lorella Casuozzo



Contributo assente
23.12.1999 n. 488

N. 5218/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02660/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sull'istanza presentata dal commissario ad acta di cui di seguito per vedersi liquidato il compenso per l'attività espletata in forza delle statuizioni emesse da questo Tribunale

sul ricorso numero di registro generale 2660 del 2014, proposto da:
Vincenzo Ruggiero, rappresentato e difeso dall'avv. Oronzo Caputo, con domicilio eletto presso Oronzo Caputo in Napoli, Via Cervantes, n. 64;

contro

- Regione Campania in persona del Presidente della giunta regionale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81;
- Comune di Capri in persona del sindaco p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

Adelia Caccioppoli, in qualità di legale rappresentante de "L'Approdo"
s.n.c.,
rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Oliva, con domicilio eletto presso
l'avv. Oliva in Napoli, via S. Brigida, n. 39;

per l'annullamento

del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 10.12.2013 con cui il ricorrente ha richiesto di sanzionare le opere abusivamente realizzate su demanio marittimo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di Adelia Caccioppoli;

Visti tutti gli atti della causa, in essi compresi:

- la sentenza della Sezione n. 3749 del 4 luglio 2014 che ha dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Capri e dalla Regione Campania sulla diffida presentata dal Ruggiero il 10 dicembre 2013, ha assegnato il termine di trenta giorni per provvedere ed ha, altresì, disposta la nomina di un commissario ad acta con funzioni sostitutorie, in presenza di reiterata inottemperanza;

- gli atti qui depositati il 30 settembre 2015 dal commissario ad acta, individuato con decreto del 23 marzo 2015 del Prefetto di Napoli, cui tale scelta era stata demandata, nel sig. Bruno Bagnaro, Funzionario tecnico in servizio presso il Provveditorato interregionale delle Opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, ossia: la relazione conclusionale in ordine all'attività svolta, documentazione a comprova della medesima e parcella dei relativi compensi con richiesta di liquidazione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 il dott. Arcangelo Monaciliuni ed uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato atto che in questa sede il Collegio è chiamato alla liquidazione del compenso richiesto;

Premesso che:

- con istanza del 10 dicembre 2013, rivolta al Comune di Capri e alla Regione Campania, il sig. Ruggero Vincenzo ebbe a sollecitare i poteri repressivi riguardo *“ad un asserito abuso edilizio, realizzato su superficie demaniale in concessione presso un adiacente esercizio commerciale (‘‘ristorante l'Approdo’’) ugualmente situato nella piazzetta Ferraro gestito dall'Approdo snc e costituito da un pergolato composto da profilati in alluminio con tettoia’’* (così nella sentenza della Sezione già innanzi richiamata);
- le amministrazioni destinatarie delle dette istanze non dettero risposta in merito alla questione sollevata;
- il Ruggiero propose apposita impugnativa per censurare il silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni regionale e comunale sulla citata istanza e chiedere che fosse impartito loro l'ordine di provvedere;
- in giudizio si costituirono la Regione Campania e la società controinteressata Approdo snc (e non anche il Comune di Capri) chiedendo che il ricorso fosse rigettato;
- con la cennata sentenza n. 3749 del 4 luglio 2014 questa Sezione ha dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento serbato, sulla suindicata diffida, dalle due ripetute amministrazioni (Comune di Capri e Regione Campania), all'uopo osservando che *“scopo del ricorso contro il silenzio-rifiuto è ottenere un provvedimento esplicito dell'Amministrazione che elimini lo stato di incertezza ed assicuri al privato una decisione che investa la attendibilità o meno della sua pretesa”*, ha assegnato il termine di trenta giorni per provvedere ed ha,



altresì, disposta la nomina di un commissario ad acta con funzioni sostitutorie, in presenza di reiterata inottemperanza;

- elasso il detto termine, il Commissario ad acta -come già ricordato individuato con decreto prefettizio del 23 marzo 2015- in data 20 aprile 2015 si è insediato per esplicare l'attività sostitutiva affidatagli e vi ha fatto luogo nei sensi di cui appresso;

- sempre come innanzi già riferito, in data 30 settembre 2015 il Commissario ha qui trasmesso, in una alla relazione conclusionale in ordine all'attività svolta ed a documentazione a comprova della medesima, la parcella dei relativi compensi a che ne venisse disposta la liquidazione;

Preso atto in primo luogo che, per come leggesi nella relazione conclusionale, non contrastata dalle parti in causa, *"lo stato dei luoghi è stato ripristinato e le aree in concessione sono utilizzate"* (dalla controinteressata società L'Approdo) *"conformemente a quanto assentito in concessione"*;

Atteso poi che la società Approdo s.r.l., controinteressata nel giudizio conclusosi con la ripetuta pronuncia n. 3749 del 4 luglio 2014, in data 31 ottobre 2015 ha depositato memoria di udienza per sostenere che nessun compenso era dovuto al Commissario ad acta in quanto lo stesso, a suo dire, non aveva svolto *"alcun atto diretto all'attuazione del mandato"*, posto che *"all'atto del suo insediamento il procedimento di ripristino dell'abuso era concluso e non abbisognava di alcun intervento sollecitatorio da parte commissariale, che non ha fatto altro che assistere alla conclusione del procedimento"*;

Considerato che, per come pacifico fra le parti e per come si legge nella stessa relazione commissariale, all'esito della pronuncia giurisdizionale in discorso si sono susseguite le vicende di cui di seguito: